



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Antonio DE POLI,

Semplificazione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la conferma della patente di guida ai soggetti affetti da diabete

ONOREVOLI SENATORI – Il presente disegno di legge introduce modifiche all'articolo 119 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), con particolare riferimento alle disposizioni relative all'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida da parte dei soggetti affetti da diabete, coniugando l'esigenza di sicurezza della circolazione con il diritto alla mobilità e alla non discriminazione.

La disciplina vigente prevede che le persone affette da diabete siano sottoposte a particolari limitazioni e ad accertamenti più complessi rispetto alla generalità dei soggetti, al fine di garantire la sicurezza della circolazione. Tali previsioni, tuttavia, non tengono pienamente conto dell'evoluzione tecnologica e terapeutica che negli ultimi anni ha profondamente innovato la gestione della patologia diabetica.

Le terapie più all'avanguardia e tuttavia in uso da tempo, basate sull'uso di sistemi di monitoraggio continuo della glicemia con predizione e di microinfusori glicemici, nonché i protocolli che non prevedono l'impiego di farmaci insulino-stimolanti, consentono infatti un controllo più efficace e sicuro dei livelli glicemici, riducendo drasticamente i rischi di ipoglicemia e iperglicemia che possono compromettere l'idoneità alla guida. Alla luce di tali acquisizioni, si rende necessario aggiornare la normativa per evitare un'eccessiva e penalizzazione dei pazienti diabetici, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza stradale.

L'articolo 1 del disegno di legge apporta tre principali modificazioni:

al comma 2-bis dell'articolo 119 si stabilisce che, nei casi in cui il trattamento del diabete avvenga mediante dispositivi avanzati di monitoraggio continuo della glicemia e con microinfusori glicemici ovvero senza l'uso di farmaci insulino-stimolanti, l'accertamento dei requisiti psico-fisici possa essere effettuato dal medico monocratico, senza ulteriori pareri;

la lettera d-bis) del comma 4 introduce la medesima semplificazione anche nel procedimento previsto per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di guida delle categorie superiori;

è inoltre prevista l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'individuazione dei dispositivi e dei protocolli farmacologici rilevanti ai fini delle disposizioni novellate e per l'ulteriore definizione delle modalità attuative, con l'obiettivo della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«L'accertamento dei requisiti psichici e fisici viene effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 del presente articolo limitatamente ai casi in cui il trattamento farmacologico dei soggetti affetti da diabete avvenga mediante dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia con predizione e con microinfusori glicemici ovvero senza l'impiego di farmaci insulino-stimolanti, individuati con il decreto di cui al comma 11»;

b) al comma 4, lett. d-bis), dopo le parole «e sottocategorie» sono inserite le seguenti:

«ad eccezione dei casi in cui il trattamento farmacologico di tali soggetti avvenga mediante dispositivi per il monitoraggio

continuo della glicemia con predizione e con microinfusori glicemici ovvero senza l'impiego di farmaci insulino-stimolanti, individuati con il decreto di cui al comma 11»;

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«11. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 4, lett. d-bis), con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri».

Art. 2

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.